CITTA' DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

Adunanza straordinaria
1^ convocazione
seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE **N° 15 del 31/05/2023**

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI URBANI.

L'anno **duemilaventitre**, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20:00, nella Sala consiliare del palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Giovanni Carlo Calubini. Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo il quale con la collaborazione del funzionario dott.ssa Chiara Tagliani, provvede alla redazione del presente verbale.
All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	Presente	n.	Cognome Nome	Presente
1	TOGNI MARCO	si	10	BIANCHI MARCO	si
2	GAMBERONI ELENA	si	11	CARZERI CLAUDIA	si
3	TIRABOSCHI DAVIDE	si	12	CHIARI ROBERTA	si
4	PEZZAIOLI PAOLO	no	13	CIVERA PIERANNA	si
5	PLUDA FEDERICO	si	14	MARTINO GREGORIO	no
6	CALUBINI GIOVANNI CARLO	si	15	MANCINI ILARIA	no
7	BICELLI ROBERTA	si	16	MORANDI BEATRICE	si
8	OLIVETTI LEONARDO	no	17	MIRTO MATTEO	si
9	LEOPARDI MARIANNA IMMACOLATA	si			

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Sono presenti gli Assessori esterni signori: Franzoni Angela, Gardoni Rossana e Lanfranchi Guido.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI URBANI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013 che disciplinano la tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare dell'ente locale in materia di entrate;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti urbani" approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 29/07/2021 (che ha introdotto modifiche e sostituito il previgente Regolamento TARI- sezione terza del Regolamento IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 7/2014 e modificato con delibere di C.C. n. 17/2016 e n. 63/2018);

VISTA la delibera 18/gennaio 2022 n.15/2022/R/rif con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, compresi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1 gennaio 2023;

RAVVISATA pertanto la necessità di apportare modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti urbani in alcuni ambiti per renderlo compatibile con le nuove disposizioni e prescrizioni regolatorie della delibera n. 15/2022 di ARERA e del TQRIF, ed in particolare:

- termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio;

- decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto sulla base delle indicazioni dell'Autorità;

- rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA;

- rettifica degli importi indicati nell'avviso di pagamento, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente;

CONSIDERATO che, in collaborazione con il gestore del servizio (CBBO srl), è stato rivisto il Regolamento TARI vigente, coordinando il recepimento della Delibera ARERA e la Carta di Qualità del Servizio, prevista dall'art. 5 del TQRIF;

VISTO l'allegato schema di "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti urbani" opportunamente modificato ed integrato nel senso sopra indicato, che riporta in barrato le parti da eliminare ed in rosso le novità introdotte (Allegato 1);

Richiamato l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, ai sensi del quale tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

ATTESO che è stato acquisito il parere della commissione consiliare 1^, espresso nella seduta in data 25/05/2023;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in esame, ai sensi dell'art. 49 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 7 comma 7 lett. d) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche al "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti urbani" approvato con deliberazione di C.C. n. 24/2021, come risultanti dall'Allegato 1, che riporta in barrato le parti da eliminare ed in rosso le novità introdotte;

2) di dare atto che il Regolamento nella sua versione aggiornata (Allegato 2), produce effetti dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

APERTASI la discussione il Presidente cede la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Non essendovi richieste di interventi in Presidente pone ai voti, con modalità elettronica, la proposta di cui all'oggetto, che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI: N. 13
Voti favorevoli: N. 13
Voti contrari: Nessuno
Astenuti: Nessuno

Successivamente il Presidente pone ai voti, con modalità elettronica, la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PRESENTI: N. 13
Voti favorevoli: N. 13
Voti contrari: Nessuno
Astenuti: Nessuno

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni e quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche al "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti urbani" approvato con deliberazione di C.C. n. 24/2021, come risultanti dall'Allegato 1, che riporta in barrato le parti da eliminare ed in rosso le novità introdotte;

2) di dare atto che il Regolamento nella sua versione aggiornata (Allegato 2), produce effetti dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Comunale
f.to Giovanni Carlo Calubini	f.to Dott.ssa Angela Maria Russo

---

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune Il: 07/06/2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari ,li 07/06/2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Angela Maria Russo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Montichiari, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo

COMUNE DI MONTICHIARI
Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI URBANI

ART. 1 DISCIPLINA DELLA TARIFFA.
ART. 2 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 4 COSTO DI GESTIONE
ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 6 ARTICOLAZIONI DELLA TARIFFA
ART. 7 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 8 SUPERFICI DEGLI IMMOBILI
ART. 9 SOGGETTI PASSIVI
ART. 10 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 11 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 12 COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA
ART. 13 SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE – RICOSTRUZIONE DEI CONFERIMENTI
ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 17 ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
ART. 18 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
ART. 19 ESCLUSIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
ART. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 21 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
ART. 22 RIDUZIONE PER RECUPERO RIFIUTI URBANI
ART. 23 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 24 SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
ART. 25 APPLICABILITÀ E CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI
ART. 26 SCUOLE STATALI
ART. 27 TARIFFA GIORNALIERA
ART. 28 MANIFESTAZIONI ED EVENTI
ART. 29 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 30 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ART. 31 CONTROLLI
ART. 32 ACCERTAMENTO
ART. 33 RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONI
ART. 33BIS RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
ART. 34 RIMBORSI
ART. 35 INTERESSI
ART. 36 SOMME DI MINIMO AMMONTARE
ART. 37 CONTROVERSIE
ART. 38 CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO
ART. 39 NORME FINALI

ART. 1
DISCIPLINA DELLA TARIFFA.

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 446/1997, la Tariffa corrispettiva (di seguito anche "TARI"), di natura non tributaria, destinata a finanziare il servizio di igiene ambientale, di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013.
2. Per quanto non previsto e regolato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito anche "Gestore"), come previsto dall'art.1, comma 690, della Legge 147/2013.

ART. 3
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
   a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
   b) i rifiuti non pericolosi, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 e all'articolo 19;
   c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
   d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
   e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
   f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c), d), e).
5. Sono rifiuti speciali:
   a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e della pesca, comprese le attività a esse connesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
   b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis, d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
d) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti indicati dall'allegata tabella A, i rifiuti:
   a) prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
   b) prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
   c) prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
   d) prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
   e) derivanti da attività sanitarie e, in particolare, i rifiuti individuati all'art. 2, lett. g), D.P.R. n. 254/2003.
7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
8. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti al servizio di raccolta. Possono tuttavia essere conferiti dal produttore a soggetti debitamente autorizzati per destinarli al recupero.

ART. 4
COSTO DI GESTIONE

1. La Tariffa corrispettiva garantisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito
3. Le entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, sono determinate secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito, anche "ARERA"), in particolare, quelle di cui alla Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/Rif e ss.mm.ii. ed in conformità al "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)", di cui all'Allegato A) della medesima deliberazione e ss.mm.ii..
4. Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani è attivato su tutto il territorio comunale con caratteristiche di universalità e inderogabilità secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

ART. 5
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dall'art. 1 comma 667 della L. 147/2013, con l'applicazione di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al sevizio reso.
3. Ai sensi della L. 25/2022 e in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune approva il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e il Regolamento

della TARI e della tariffa corrispettiva, secondo le norme statali per l'anno di riferimento.

4. Se non si sia provveduto all'approvazione delle tariffe entro il termine previsto per la fatturazione il gestore può provvedere all'emissione di una rata di acconto commisurata al 60% alle tariffe approvate per l'esercizio precedente. L'acconto verrà computato in detrazione alla prima fatturazione utile e successiva alla approvazione delle tariffe.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
6. Ai sensi dell'art.54, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 446/1997, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal gestore del servizio che comportino un aumento dei costi del servizio superiore al 25% di quanto programmato in sede di approvazione del Piano Finanziario.

ART. 6
ARTICOLAZIONI DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è articolata nelle fasce di:
   a) utenza domestica, comprendente i luoghi di civile abitazione;
   b) utenza non domestica, comprendente tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata, prevista dell'art.1 comma 658 della Legge 147/2013 mediante l'imputazione dei minori costi sostenuti per il recupero ed il trattamento alle utenze domestiche nella fase di determinazione del piano finanziario.
4. La Tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, anche secondo le modalità eventualmente stabilite nel regolamento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata.
5. La ripartizione e le relative tariffe della TARI, per ogni singola categoria d'utenza, è esplicitata nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe determinate in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.

ART. 7
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Presupposto per l'applicazione della Tariffa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti

urbani. Sono escluse dalla Tariffa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali soggetti a Tariffa, non operative.

2. Si intendono per:
   a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
   b) *aree scoperte* le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
3. Sono escluse dalla Tariffa in via esemplificativa:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4 La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5 Le utenze domestiche prive di arredo ma servite da utenze condominiali ovvero da utenze comuni a più unità immobiliari per le quali non è possibile la cessazione autonoma possono essere esentate dal pagamento del prelievo.

6 La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dalla Tariffa.

ART. 8
SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attuazione delle disposizioni contenute al comma 2 del presente articolo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a Tariffa è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; ai fini dell'applicazione della Tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile alla Tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Agli utenti saranno comunicate in forma idonea le nuove superfici rilevanti.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla Tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di cortili, terrazze e ogni altra superficie accessoria o pertinenziale non coperta, i balconi se fuori dal perimetro dell'edificio, le aree verdi e le parti comuni del condominio non detenute o occupate in via esclusiva, da un solo condomino, ed adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli. Sono escluse altresì le soffitte, le cantine, i ripostigli e simili limitatamente alla parte del locale di altezza inferiore all'altezza minima indicata nel regolamento comunale.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a Tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 9
SOGGETTI PASSIVI

1. La Tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tariffa è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Potranno, a richiesta, essere aperte utenze condominiali; in questo caso la dichiarazione e il pagamento sono effettuati dall'amministratore.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra-alberghiera la Tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica diverse dalle società la Tariffa è dovuta anche dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

ART. 10
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. La Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte,

che comportano un aumento di Tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di Tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nei prescritti termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di Tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

4. Il numero degli occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della Tariffa è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della bolletta o fattura di addebito, nel rispetto delle relative frequenze di emissione.
5. Le variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare intervenute successivamente a tale data avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 11
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche e per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti aventi residenza anagrafica nel territorio del Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello desumibile dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza dichiarato dall'utente o, in mancanza, tenendo conto della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro numero di occupanti in funzione del parametro superficie abitazione elaborata in osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento edilizio:

   Tabella per l'attribuzione del numero componenti in funzione della superficie dell'abitazione:

Superficie abitazione mq.	Componenti il nucleo familiare
fino a 35	1
da 36 a 55	2
da 56 a 75	3
da 76 a 100	4
da 101 a 150	5
Oltre 150	6

3. Resta ferma la possibilità per il Soggetto affidatario di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute

a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 12.
COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

La Tariffa è composta da:

a) una *quota fissa* calcolata, riferita alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
b) una *quota variabile* così suddivisa:
   i. una *quota misurata*, correlata ai livelli individuali di conferimento, destinata a coprire i costi di raccolta e smaltimento del rifiuto secco indifferenziato;
   ii. una *quota calcolata*, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, al netto dei costi di cui alla lettera i.

ART. 13.
SOGLIA MINIMA DI CONFERIMENTO – RICOSTRUZIONE DEI CONFERIMENTI

1. Le delibere tariffarie individuano, per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica, una soglia minima di conferimento di rifiuto secco indifferenziato, sulla base della produzione media di rifiuto secco indifferenziato, determinata sulla base dei coefficienti presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di rifiuto secco indifferenziato.
2. La soglia minima di produzione è addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati. La soglia minima di produzione è proporzionalmente ridotta per le utenze che fruiscono delle riduzioni di cui agli articoli 20 e 21.
3. Nei casi di totale assenza di conferimenti verrà attribuito all'utente il quantitativo di rifiuto derivante dall'applicazione del quantitativo medio di produzione di rifiuto secco indifferenziato, determinato sulla base dei coefficienti presuntivi di produzione kb e kd di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di rifiuto secco indifferenziato nella misura massima, salvo che lo stesso utente dia valida giustificazione, supportata da adeguata documentazione, dell'assenza di quantitativi di rifiuto conferiti.
4. In caso di perdita o inattendibilità dei dati di conferimento, la parte variabile misurata della Tariffa è determinata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/1999.

ART. 14.
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile calcolata è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.2. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kb) e con riferimento ai costi di cui all'articolo 12, comma 2, lett. a), attribuiti al complesso delle utenze domestiche.
3. La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto. Resta salvo il disposto dell'articolo 13.
4. Ai fini di cui al comma 3 il volume dei sacchetti e dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso, tramite idonei coefficienti di compattazione determinati per le diverse tipologie di contenitore, sulla base di campioni rappresentativi rilevati periodicamente.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono indicati nella delibera tariffaria.

ART. 15.
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevante le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile calcolata è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.4. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kd) e con riferimento ai costi di cui all'articolo 12, comma 2, lett. a), attribuiti al complesso delle utenze non domestiche.
3. La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto. Resta salvo il disposto dell'articolo 13.
4. Ai fini di cui al comma 3 il volume dei sacchetti e dei contenitori utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione determinati per le diverse tipologie di contenitore, sulla base di campioni rappresentativi rilevati periodicamente.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, in particolare se situate in utenze industriali, purché di estensione rilevante.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 17
ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti a Tariffa i locali dove viene svolta attività a ciclo chiuso e dove non è possibile riscontrare un'apprezzabile presenza umana e i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
   a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili oppure sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
   b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'applicabilità della tariffa alle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
   c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
   d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
   e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
   f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
   g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia

degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da Tariffa ai sensi del presente articolo verrà applicata la Tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Le utenze caratterizzate dalla produzione di rifiuti al di fuori delle superfici dalle stesse occupate (quali ad esempio i piccoli artigiani che eseguono lavorazioni essenzialmente presso il committente e i giardinieri) possono conferire presso il centro di raccolta comunale nel rispetto della vigente autorizzazione ed alle tariffe applicate dall'Ente Gestore, previa stipula di idoneo contratto, le tipologie di rifiuto relative alla propria attività, previste dal D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm. ii..

ART. 18
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla Tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 17.

ART. 19
ESCLUSIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie rilevante per l'applicazione della Tariffa alle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 185, d.lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare soggette a Tariffa:
   a) le superfici adibite ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e della pesca, comprese le attività a esse connesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
   b) le superfici caratterizzate da attività di costruzione e demolizione;
   c) le superfici caratterizzate dalla produzione o dal deposito di rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, di rifiuti da abbattimento di fumi, di rifiuti provenienti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
   d) le superfici delle imprese industriali specificamente adibite alla trasformazione o alla lavorazione della materia;
   e) le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono esclusi dalla Tariffa i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, con i seguenti requisiti:

a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive di rifiuti speciali escluse da Tariffa;
b) devono essere destinati al solo deposito delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, che saranno lavorate nelle superfici escluse da Tariffa ai sensi della precedente lettera a);
c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti su tali magazzini non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. Resta fermo l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da Tariffa, la superficie rilevante è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

TIPOLOGIA ATTIVITA'	**% ABBATTIMENTO**
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	45%
Elettrauto	35%
Caseifici, cantine sociali	45%
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie	45%
Officine di carpenteria metallica	45%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	25%
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	25%
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi	20%
Ospedali e case di cura	60%
Poliambulatori	70%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:
a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante il conferimento a imprese a ciò abilitate.

ART. 20
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La Tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
   a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% per la parte variabile calcolata;
   b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% per la parte variabile calcolata;
   c) a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa sui rifiuti è dovuta nella misura ridotta di due terzi;
   d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% nella parte variabile calcolata;
   e) abitazioni nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di uno o più soggetti che, per diverse ragioni, facciano uso di ausili medici usa e getta (traverse e/o pannoloni), purché ne facciano apposita richiesta, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente Gestore, corredata da certificazione medica a firma del medico curante o del personale medico che ne attesti la validità: addebito della quota variabile misurata limitato al quantitativo teorico previsto per il numero di componenti del nucleo familiare.

ART. 21
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La Tariffa si applica in misura ridotta del 50%, sia per la parte fissa che per la parte variabile calcolata, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 22
RIDUZIONE PER RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la quota variabile calcolata per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
   a. dichiarare di voler avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni;

b. dimostrare l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC al Gestore e per conoscenza al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con indicazione del nominativo del soggetto incaricato, delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza del predetto accordo.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo.
6. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani effettivamente avviate al recupero (o a riciclo) nell'anno solare precedente, deve essere trasmessa al Gestore entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, anche ai sensi delle previsioni ARERA contenute nella Deliberazione 15/2022; in caso di non accoglimento dell'istanza, il Gestore comunicherà quanto necessario.
7. Il Comune e/o il Gestore hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.
8. La riduzione della quota variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.
9. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è Pr = Qr/Qt, dove:
   - Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
   - Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd·Sr con:
   - Kd è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
   - Sr è la superficie di riferimento.
10. La predetta riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, e può essere soggetta a conguaglio.
11. Il Comune e/o il Gestore può richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
12. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini di cui al comma 4, si intende abbia optato per il servizio

pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio. Resta in ogni caso impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

ART. 23
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La Tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La Tariffa è dovuta nella misura del 20% della Tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 24
SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune può accollarsi, in tutto o in parte, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, la Tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda al Comune, Ufficio Tributi.
2. La copertura dei costi di cui al comma precedente è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

ART. 25
APPLICABILITÀ E CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni previste negli articoli 20, 21 e 24 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 26
SCUOLE STATALI

1. La Tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del d.l. n. 248/2007 (convertito dalla l. n. 31/2008).
2. La somma attribuita al Soggetto affidatario ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa.

ART. 27

TARIFFA GIORNALIERA

1. Si applica la Tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La Tariffa giornaliera si applica anche alle attività non soggette a tariffa ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tariffa giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Alla tariffa giornaliera si applicano in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 e 23.

ART. 28
MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al Soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
2. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della Tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa.
3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, l'ammontare della Tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale.

ART. 29
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della Tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa ed in particolare:
   a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
   b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
   c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
   a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
   b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
   c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 30
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a Tariffa, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla Delibera n. 15 del 2022.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tariffa, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti urbani.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della Tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Gestore rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Gestore comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo documento di riscossione TARI inviato al contribuente.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
   a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
   b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
   c) il recapito postale e di posta elettronica del dichiarante;
   d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
   e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza o domicilio per l'invio di eventuale conguaglio;
   f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
   a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso lo Sportello fisico (e online, se presente) istituito dal Soggetto affidatario del servizio o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata (per le utenze non domestiche) o elettronica (per le utenze domestiche). In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Soggetto affidatario del servizio provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
9. Il modulo di dichiarazione riporta le indicazioni per reperire la Carta di Qualità e le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di conferimento dei rifiuti medesimi.
10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a TARI hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della TARI.
12. La dichiarazione di cessazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine; la dichiarazione deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.) anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
13. La dichiarazione di variazione che comporta una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione se successiva a tale termine. Diversamente, la richiesta di variazione che comporta un incremento dell'importo da addebitare all'utente produce sempre effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
15. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 31
CONTROLLI

1. Il soggetto che applica la Tariffa controlla il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto dichiarato, attivando anche verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate.
2. A tal fine è possibile in particolare:
   a) richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione o di dichiarazioni autocertificative sostitutive dei documenti richiesti;
   b) richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;
   c) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
   d) accedere alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
   e) richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.
3. Il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo preavviso scritto di almeno dieci giorni, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della Tariffa.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione, la quantificazione della Tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. La superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari alla superficie catastale ridotta del 20%.
5. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati, che possono nei successivi trenta giorni fornire le precisazioni del caso.
6. Il Comune deve trasmettere mensilmente al soggetto incaricato di applicare la Tariffa i dati in suo possesso rilevanti per l'applicazione della Tariffa e, in particolare, le variazioni nei dati anagrafici, nelle licenze commerciali e derivanti dalle pratiche edilizie.

ART. 32
ACCERTAMENTO

1. L'omessa, l'incompleta o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata inviando all'interessato tramite raccomandata A.R. o mezzo equipollente, nei termini ex art. 1, comma 161 e seguenti, L. n. 296/2006, apposito avviso, nel quale sono specificate le ragioni dell'atto e distintamente le somme dovute per Tariffa, addizionali, imposte, interessi di mora, e spese, da versare entro sessanta giorni dalla notifica.
2. Le spese di accertamento sono quantificate nella misura del 30% delle somme ancora dovute, con un minimo di € 50 ed un massimo di € 400.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi siano superiori a € 5.000 per gli utenti non domestici e a € 700 per gli utenti domestici, può essere concordata con l'ente gestore e non oltre il termine di versamento una rateazione sino a dodici rate mensili, oltre agli interessi al tasso di cui all'articolo 35. L'utente decade dalla

rateazione nel caso in cui tardi a versare anche una sola rata di oltre quindici giorni.

ART. 33
RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONI

1. La Tariffa è applicata e riscossa in via ordinaria tramite bollette, fatture o inviti di pagamento inviate anche per posta semplice, suddividendo l'ammontare annuo della Tariffa in almeno due rate a scadenza semestrale. E'fatta salva la facoltà dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Il versamento del dovuto può essere effettuato mediante sistema PagoPA e attraverso le piattaforme web dedicate di cui all'art. 5 del Codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e/o mediante pagamento gratuito presso lo sportello TARI esclusivamente tramite carte di pagamento elettroniche.
2. Qualora l'utente non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è inviata, tramite raccomandata A.R. ed entro il quinquennio prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c., richiesta formale di pagamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, contenente le somme da versare in un'unica soluzione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora. Si applica il comma 3 dell'articolo 32.
3. Bollette, fatture o inviti di pagamento di cui al comma 1 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
   a) dichiarazione mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore al minimo vitale;
   b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
   c)con particolare riferimento alle utenze non domestiche, esclusivamente per motivi che giustifichino lo stato di temporanea situazione di difficoltà obiettiva.
4. L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad € 100 (cento).
5. Decorso invano il termine per il versamento delle somme indicate negli avvisi di accertamento o nelle richieste formali di pagamento ovvero in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, perdurando l'omesso versamento della TARI, si procede alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
6. Alla riscossione coattiva si procede nelle forme di cui al codice di procedura civile, tramite ingiunzione prevista dal R.D. 639 del 1910 o con altre forme previste dalla vigente legislazione.

ART. 33 BIS
RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. L'utente può presentare allo Sportello TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento. A tal fine, il Gestore predispone specifica modulistica, dedicata per ciascuna casistica, disponibile presso lo Sportello TARI e scaricabile dal sito web del Gestore stesso e del Comune.

2. Per la richiesta di rettifica degli importi addebitati si rimanda all'articolo 34.
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di non utilizzare il modulo predisposto dal Gestore, purché la comunicazione contenga le seguenti informazioni:
   a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
   b) i dati identificativi del contribuente:
   - il nome, il cognome e il codice fiscale;
   - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo e/o la richiesta di informazioni;
   - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
   - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
   - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
   - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
   - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
4. A seguito delle richieste di cui sopra, il Gestore invia, di norma con posta elettronica ed entro 30 giorni lavorativi, una motivata risposta scritta, contenente, tra gli altri, il riferimento al reclamo scritto e/o alla richiesta di informazioni, la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, l'elenco della eventuale documentazione allegata.

ART. 34
RIMBORSI

1. I rimborsi di somme pagate e non dovute debbono essere richiesti entro i termini prescrizionali decorrenti dalla data di pagamento, utilizzando l'apposito modulo messo gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. E'fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore del Servizio la richiesta di rimborso, senza utilizzare il modulo predisposto, purchè la richiesta contenga le seguenti informazioni:
   a) i dati identificativi del contribuente: il nome, cognome e il codice fiscale (utenza domestica); la ragione o denominazione sociale, indicazione delle generalità della persona fisica che presenta la richiesta (utenza non domestica);
   b) il codice utente e il codice utenza;
   c) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
   d) la motivazione della richiesta;
   e) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Sull'istanza di rimborso si procede entro 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla data della richiesta.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta di rimborso:
   - se l'importo da rimborsare è inferiore ad € 50,00, l'importo eventualmente pagato e non dovuto verrà compensato direttamente nella prima fattura utile;
   - se l'importo da rimborsare è superiore ad € 50,00, il Gestore procederà ad accreditare l'importo attraverso detrazione dell'ammontare nel primo documento di riscossione utile o, se richiesto, mediante rimessa diretta sulla base delle informazioni di cui al comma 2.

Nel caso in cui il contribuente non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al comma 2.

5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi dalla data del versamento, calcolati in base a quanto indicato nell'art. 35 del presente Regolamento.

ART. 35
INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.

ART. 36
SOMME DI MINIMO AMMONTARE

2. Non si procede ad accertamento, a riscossione ordinaria o coattiva o a rimborso d'ufficio per somme inferiori a € 12,00 (esclusi oneri ed accessori), salvo siano relative a più annualità.

ART. 37
CONTROVERSIE

1. Le controversie concernenti la tariffa corrispettiva sono devolute alla giurisdizione ordinaria.

ART. 38
CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 39
NORME FINALI

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2023.

Allegato A

RIFIUTI SIMILI AI DOMESTICI

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi)	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi)	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Sono, altresì, rifiuti urbani

° i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g) del D.P.D. 15 luglio 2003 n. 254, purchè non rientrino tra i rifiuti sanitari pericoli a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

- Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- Rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per le quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di

raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani,

- La spazzatura;
- Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
- I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;

° Sfalci e potature prodotti da aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17: al riguardo, si specifica che sfalci e potature prodotti non nell'esercizio di attività professionali o imprenditoriali possono essere conferiti al servizio pubblico solo se derivanti dalle aree verdi di utenze domestiche o non domestiche ubicate nel territorio comunale;

° Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e per quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. *dual use*) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Allegato B

UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni > 5.000 abitanti)

Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni ed autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e di riposo
Ospedali
Uffici, agenzie
Banche e istituti di credito e studi professionali
Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannone di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, hamburgerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club